ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 2721 DI RACCOLTA

STATUTO della "Fondazione Dr. Dante Paladini"

Articolo 1

Costituzione - Denominazione - Disciplina

Per iniziativa della Fondazione Serena, della Famiglia Paladini e della Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi è costituita una Fondazione di diritto privato denominata: **"Fondazione Dr. Dante Paladini"**.

La Fondazione è costituita in memoria del Dr. Dante Paladini che, in qualità di promotore e responsabile sin dalle prime fasi di sperimentazione gestionale, ha avuto un ruolo fondamentale ai fini della istituzione del Centro Regionale per la Diagnosi ed il Trattamento delle Malattie Neuromuscolari presso l'Ospedale Regionale di Ancona. La sua opera meritoria al servizio delle persone affette da patologie neuromuscolari ha caratterizzato la sua esperienza umana oltreché professionale.

La fondazione, in esecuzione delle disposizioni del Codice del Terzo Settore, e a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, inserirà nella denominazione, nella corrispondenza e in tutti gli atti rivolti al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", senza che questo comporti modifica statuaria. Pertanto, la denominazione completa diventerà "Fondazione Dr. Dante Paladini Ente del Terzo Settore" – in breve "Fondazione Dr. Dante Paladini ETS".

Tuttavia, qualora la Fondazione non dovesse ottenere l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore ovvero, per qualsiasi causa dovesse perdere tale iscrizione, dovrà eliminare dalla propria denominazione la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" e avrà il divieto di utilizzare negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione rivolta al pubblico, qualsiasi riferimento a "Ente del Terzo Settore", senza che ciò comporti modifica statutaria.

Articolo 2

Sede

La Fondazione ha sede in Ancona in Via Conca, 71.

L'attività propria della Fondazione si svolgerà presso la sede operativa resa disponibile in concessione gratuita dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi nell'ambito del comprensorio della struttura ospedaliera.

La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici e delegazioni, onde svolgere attività accessorie e strumentali alle proprie finalità.

La fondazione opera, comunque, in ambito nazionale.

Articolo 3

Scopi

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017. Nel rispetto di tali finalità, la Fondazione, svolge le seguenti attività di interesse generale, così come individuate dal predetto art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

* **lettera a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

* **lettera b)** interventi e prestazioni sanitarie;

* **lettera c)** prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

*** lettera d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
*** lettera i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
* **lettera u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Articolo 4
Attività strumentali al perseguimento degli scopi

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:
a) svolgere o supportare l'attività di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, se necessario anche con interventi economici, nei confronti dei disabili e delle famiglie che ne abbiano bisogno;
b) contribuire a titolo di beneficenza, alla promozione, incentivazione, organizzazione ed effettivo svolgimento della ricerca scientifica sulla distrofia e le altre malattie neuromuscolari;
c) portare un effettivo contributo alla divulgazione della conoscenza dei problemi posti da questa malattia, a livello di opinione pubblica, autorità ed operatori sociali e sanitari;
d) promuovere la raccolta fondi per il sostegno e la realizzazione delle iniziative di cui sopra ed, in genere, dei propri scopi istituzionali;
e) preparare, organizzare e promuovere direttamente o indirettamente ogni iniziativa culturale, promozionale ed educativa, compresa la formazione di personale medico, paramedico e infermieristico;
f) istituire premi, distinzioni onorifiche ed altri pubblici riconoscimenti per personalità pubbliche e private che abbiano contribuito, con la loro opera, a perseguire gli scopi della Fondazione e/o si siano distinti in materie nelle quali la Fondazione medesima opera;
g) organizzare attività culturali, anche in collaborazione con istituti scolastici ed altri enti pubblici e privati, per la promozione, la diffusione e la sensibilizzazione nelle tematiche e problematiche di cui la fondazione si occupa, compresa la realizzazione di iniziative editoriali.
La fondazione si obbliga ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie al fine del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con esplicito divieto di distribuzione diretta o indiretta, nel rispetto dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.
La Fondazione potrà, inoltre, esercitare attività diverse da quelle di interesse generale nel rispetto dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti stabiliti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nell'attività di interesse generale.
Compete al Consiglio di Amministrazione definire tipologia, modalità e termini per lo svolgimento delle attività diverse e documentare, nel bilancio o nella relazione di missione, il rispetto dei limiti posti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 5
Volontari

La fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la fondazione.
Sarà obbligo della fondazione assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 18 del Codice del terzo settore.

Articolo 6
Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori, in sede di atto costitutivo:
1. Fondazione Serena - Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi);
2. L'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi - concede, a titolo di comodato, in uso gratuito per tutta la durata della fondazione, uno o più locali, siti all'interno del Presidio Ospedaliero, destinati allo svolgimento delle attività istituzionali ed accessorie della Fondazione - fatto salvo il proprio diritto di recesso - ex art. 11 del presente statuto
3. Pericle Paladini Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi);
e successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinato alle finalità istituzionali;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
Il patrimonio della fondazione così composto potrà essere accresciuto nella sua consistenza da beni mobili ed immobili nonché elargizioni fatte da altri enti ed apporti destinati ad incremento del fondo di dotazione.
Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In ogni caso, è fatto divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del vincolo di fondazione.

Articolo 7
Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

- dai contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dei Fondatori e dei Partecipanti;

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle diverse.

Articolo 8

Membri della Fondazione

Membri della Fondazione sono:

- i Fondatori;
- i Partecipanti Sostenitori.

Articolo 9

Fondatori

Sono Fondatori la Fondazione Serena, la Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, Pericle Paladini e i soggetti ai quali il collegio della fondazione attribuisce tale titolo.

In ogni caso, tra i Fondatori dovrà comunque essere presente un membro della Famiglia Paladini, ovvero un soggetto vicino alla famiglia Paladini e da questa individuato. A tal fine, al Sig. Pericle Paladini, o al rappresentante comune dei suoi eredi, è riconosciuta la facoltà di nominare, in propria sostituzione e in caso di impossibilità ad esercitare permanentemente le proprie funzioni, un altro membro della Famiglia Paladini, ovvero un soggetto ad essa collegato.

Il sostituto è a tutti gli effetti socio Fondatore della fondazione e a lui spettano tutti i diritti ed obblighi riconosciuti al Sig. Pericle Paladini, compresa la facoltà di nomina di un sostituto.

Articolo 10

Partecipanti Sostenitori

Sono Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, anche se privi di personalità giuridica, che contribuiscano alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante significativi apporti in denaro e/o conferimento di attività, anche professionale, di particolare rilievo e funzionali al perseguimento dei fini della Fondazione o mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La qualità di Partecipante è deliberata dal Collegio dei Fondatori con il voto favorevole di almeno due terzi dei propri membri e dura per l'anno in cui il contributo o la prestazione è stato regolarmente adempiuto.

Il Collegio dei Fondatori può, con delibera adottata all'unanimità, conferire la qualifica di Partecipanti, anche in mancanza degli apporti di cui al primo comma, a soggetti ritenuti particolarmente meritevoli.

Articolo 11

Esclusione e recesso

Il Collegio dei Fondatori delibera, con la maggioranza dei due terzi dei propri membri, l'esclusione dei Partecipanti per gravi motivi, quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto, condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione, assunzione di incarichi in Enti con finalità concorrenti nei confronti della Fondazione, comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza nella Fondazione e, nel caso di enti e di persone giuridiche, estinzione avvenuta a qualsiasi titolo, fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali.

I Fondatori ed i Partecipanti possono recedere dalla Fondazione, dandone preavviso almeno otto mesi prima, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare i diritti sul suo patrimonio.

Articolo 12

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:
- il Collegio della Fondazione;
- il Collegio dei Partecipanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo e l'organo di revisione legale dei conti, se nominato;
- il Comitato di indirizzo Tecnico e Scientifico.

Articolo 13

Collegio della Fondazione

I Fondatori si riuniscono nel Collegio della Fondazione.

Il Collegio della Fondazione è composto dai Fondatori più il Presidente.

I fondatori diversi dalle persone fisiche sono rappresentati dal rappresentante legale dell'ente o da soggetti appositamente designati dall'organo amministrativo dell'ente fondatore.

Il Collegio della Fondazione nomina il Presidente della Fondazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, che convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio della Fondazione oltre a quelli previsti espressamente in altri articoli dal presente Statuto, ha i seguenti compiti:

a) formulare e definire le linee guida dell'attività e della gestione della Fondazione e valutare i risultati della medesima;

b) deliberare circa l'attribuzione della qualità e l'esclusione dei Partecipanti;

c) approvare il bilancio consuntivo, preventivo, se previsto, e il bilancio sociale, quando obbligatorio o se redatto;

d) nominare l'organo di controllo e il revisore legale dei conti o società di revisione legale;

e) deliberare le modifiche statutarie;

f) deliberare l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

g) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico

h) ratificare la nomina di un consigliere nominato dal Presidente della Regione Marche;

i) ratificare la nomina di un consigliere nominato dal Collegio dei Partecipanti;

l) deliberare sull'eventuale regolamento interno e sulle sue variazioni;

m) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

n) ammettere, a maggioranza dei 2/3 dei membri, alla qualifica di Fondatore coloro che ne facciano espressa richiesta o siano ritenuti meritevoli di acquisire tale carica.

Articolo 14

Convocazione e quorum delle adunanze del Collegio della Fondazione

Il Collegio della Fondazione si riunisce almeno due volte all'anno. Il Presidente ha l'incarico di convocare le adunanze. Il Collegio può altresì essere convocato ad istanza di almeno un terzo dei membri, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione del Collegio della Fondazione avviene a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero via pec, inviata dal Presidente e recapitata a ciascun membro almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza oltre al relativo ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione con almeno tre giorni di preavviso.

Ciascun membro, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro. A ciascun partecipante non può essere conferita più di una delega. La delega deve essere conferita per iscritto in calce all'avviso di convocazione.

L'adunanza del Collegio, presieduta dal Presidente è valida, se è intervenuta almeno la maggioranza dei membri. Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto. In caso di parità il voto del Presidente va computato con valenza di due voti.
E' ammesso l'intervento all'adunanza mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità del membro che partecipa.
Le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e l'estinzione della Fondazione sono approvate con il voto unanime dei Fondatori.
Ciascun membro ha diritto ad un voto.
Delle adunanze del Collegio della Fondazione è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente della Fondazione e dal Segretario dell'adunanza all'uopo nominato.

Articolo 15
Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti si riunisce almeno una volta all'anno nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Può altresì essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario.
La convocazione del Collegio dei Partecipanti avviene a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero via pec, inviata dal Presidente della Fondazione e recapitata a ciascun membro almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza oltre al relativo ordine del giorno.
In caso di urgenza, la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione con almeno tre giorni di preavviso.
Il Collegio dei Partecipanti è validamente costituito, qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. Non vi sono limiti di delega passiva.
L'adunanza del Collegio dei Partecipanti deve svolgersi entro i tre giorni successivi a quella del Collegio della Fondazione.
Alle riunioni del Collegio dei Partecipanti possono intervenire i componenti del Collegio della Fondazione.
Il Collegio dei Partecipanti delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Presidente illustra al Collegio dei Partecipanti l'andamento delle attività della Fondazione e i programmi di future iniziative.
Il Collegio dei Partecipanti può formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi della Fondazione.
E' ammesso l'intervento all'adunanza mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità del membro che partecipa.

Articolo 16
Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero massimo di 6 (sei) Consiglieri più il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, a partire dalla nomina effettuata dal collegio della Fondazione salvo revoca in qualsiasi momento ovvero dimissioni, e i suoi membri sono rieleggibili.
I componenti del Consiglio sono così nominati dal Collegio della Fondazione:
* 2 membri dalla Fondazione Serena;
* 1 membro dal Presidente della Regione Marche;
* 1 membro dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi;

* 1 dal membro della Famiglia Paladini;
* 1 membro dal Collegio dei Partecipanti.

In caso venisse meno il Presidente nominato dall'atto costitutivo, il Collegio della Fondazione nomina il nuovo Presidente.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto.

Qualora durante il mandato venga a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio, il Presidente, o in mancanza, il Vice Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina, il quale dovrà provvedervi entro i 60 (sessanta) giorni successivi. Il consigliere così nominato rimane in carica per tutta la durata del Consiglio.

Qualora il titolare del potere di nomina non provveda entro il termine indicato, la sostituzione avverrà per cooptazione, da parte del Consiglio, e il consigliere così nominato rimarrà in carica fino all'eventuale successiva nomina da parte del titolare stesso.

Il Consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- determinare la misura dell'indennità spettante al Presidente, ai Consiglieri di Amministrazione e ai componenti dell'organo di controllo e di revisione legale dei conti;
- nominare e, per gravi motivi, revocare i componenti del Comitato di indirizzo Tecnico e Scientifico;
- predisporre il bilancio preventivo, se previsto, consuntivo, nonché il bilancio sociale, quando obbligatorio o se redatto, da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- promuovere iniziative di raccolta fondi;
- definire tipologia e modalità di svolgimento delle attività diverse, rispetto a quelle di interesse generale e documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse con una annotazione in calce al rendiconto economico-finanziario o nella relazione di missione;
- curare la pubblicazione dei bilanci d'esercizio e sociale nel registro unico del Terzo Settore e nel sito internet della Fondazione quanto obbligatorio.

Il Consiglio può delegare i propri poteri ad uno o più dei propri componenti, nonché conferire delega specifica per il compimento di singoli atti a componenti o a soggetti esterni.

Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente, o ad uno o più amministratori, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge. In tali casi i componenti e/o i soggetti delegati hanno la rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri loro conferiti.

Articolo 17

Convocazione e quorum delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno sette giorni di preavviso e, in caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

E’ ammesso l’intervento all’adunanza mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l’identità del membro che partecipa.

Articolo 18

Presidente

Il primo Presidente è nominato nell'atto costitutivo a tempo indeterminato.

Il Presidente nominato dal Collegio della Fondazione dura in carica 5 (cinque) anni; egli conserva i suoi poteri fino alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione alla quale prende parte il nuovo Presidente nominato dal sopradetto collegio.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Collegio della Fondazione, il Collegio dei Partecipanti, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato di indirizzo Tecnico e Scientifico, salvo delega, e cura l'esecuzione degli atti deliberati.

Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. Il Presidente ha anche il potere di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente coordina l'intera attività di gestione della Fondazione.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione appositamente convocato dal Presidente entro trenta giorni.

Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente o ad altri consiglieri.

Il Presidente cura le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

Articolo 19

Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno un Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporanei ed esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente.

Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 20

Organo di controllo e Revisione legale dei conti

La fondazione deve nominare un organo di controllo.

L’organo di controllo può essere monocratico o collegiale, che resta in carica per tre esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati. La nomina compete al collegio dei fondatori, che stabilisce il numero dei componenti.

Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 c.c. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397 comma secondo del c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31 comma 1 del D.Lgs 117/2017 o per scelta, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli

articoli 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale, quando previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
I membri dell'organo di controllo partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio della Fondazione.
Anche per l'organo di controllo è ammesso l'intervento all'adunanza mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità del membro che partecipa.
Se l'organo di controllo non effettua anche la revisione legale dei conti, diviene obbligatorio nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro in presenza dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.
La nomina è a cura del collegio dei fondatori. L'organo di revisione legale resta in carica per tre esercizi e può essere riconfermato.

Articolo 21
Comitato di indirizzo Tecnico e Scientifico

Il Comitato di indirizzo Tecnico e Scientifico è organo facoltativo della Fondazione, composto da non più di dieci membri. I suoi componenti, scelti tra eminenti personalità italiane e straniere nel campo della scienza e della tecnica o di altri settori culturali o sociali, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e restano in carica per tre anni, con possibilità di rinnovo. Il Comitato è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione al quale trasmette i propri pareri ed ha facoltà di presentare, con autonoma iniziativa, proposte, progetti, iniziative agli organi della Fondazione.
E' ammesso l'intervento all'adunanza mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità del membro che partecipa.

Articolo 22
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.
Entro il 15 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il piano di bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 15 maggio successivo il piano di bilancio consuntivo di quello decorso.
Il Collegio della Fondazione approva definitivamente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo rispettivamente entro il 30 novembre ed entro il 30 maggio.
Entro i medesimi termini previsti per il bilancio consuntivo, dovrà essere redatto, a cura del Consiglio di Amministrazione, e approvato, a cura del Collegio dei Fondatori, il bilancio sociale, redatto ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, quando obbligatorio o se predisposto.
Il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i membri del Collegio della Fondazione, accompagnati dalla Relazione dell'organo di controllo e, se presente, del Revisore/società di revisione, nonché dal verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, almeno quindici giorni prima della data fissata per il Collegio che deve discuterli.
Nel rispetto delle disposizioni dell'art. 48 del D.Lgs. 117/2017, i bilanci consuntivo e sociale dovranno essere depositati, a cura del consiglio di amministrazione, nel registro unico del terzo settore, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni assunti oltre i limiti degli stanziamenti approvati debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

E' vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Articolo 23

Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte, di cui il secondo nominato entro trenta giorni dalla nomina del primo, ed il terzo, con funzione di Presidente scelto congiuntamente dai due arbitri così designati, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.
Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.
La sede dell'arbitrato sarà Ancona.

Articolo 24

Estinzione

In caso di estinzione della Fondazione il Collegio della Fondazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio che residuerà dalla liquidazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico del Terzo Settore, ad altri enti del terzo settore, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 117/2017, così come individuato dal collegio dei fondatori che delibera lo scioglimento.

Articolo 25

Norma Finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di fondazioni, e al D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e aggiornamenti.
F.to: Giangiacomi Simone
F.to: Maria Chiara Agostini notaio - segue sigillo